

è detto che il Gran Consiglio può scegliere liberamente nell'elenco dei candidati ed anche fuori « persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nella politica che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati », dopo le parole « nella politica » sia aggiunto: « e nelle armi ».

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo pensiero

MARAVIGLIA, *relatore*. Sono d'accordo: la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 di cui do nuovamente lettura, con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Baistrocchi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 6.

La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo ? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

(È approvato).

Art. 7.

La Corte d'Appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, e norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'Appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'Appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte di Appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

(È approvato).

Art. 8.

Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'Appello di Roma, ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

(È approvato).